

CAMERA DEI DEPUTATI N. 285

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, ZAMPIERI, MENEGHETTI, MALVESTIO, ZAMBON,
COMIS, ROSSI, ORSINI GIANFRANCO, PELLIZZARI**

Presentata il 9 agosto 1983

Norme per la concessione di una maggiorazione di anzianità,
ai fini del collocamento a riposo anticipato, a favore dei
ciechi in servizio nelle scuole statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende corrispondere in parte alle molteplici esigenze dei cittadini ciechi in servizio nelle scuole statali, in qualità di presidi, direttori didattici ed insegnanti, prevedendo una maggiorazione dell'anzianità pari ad un terzo del servizio effettivamente prestato, ai fini del loro collocamento a riposo anticipato.

Come è noto non esistono disposizioni di legge speciali, che prevedano per gli insegnanti ciechi l'assunzione obbligatoria, come per altre categorie di lavoratori non vedenti, così come non vi sono riserve

di posti o particolari agevolazioni, eccettuata l'eliminazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi a cattedre, prevista dalla legge 5 gennaio 1955, n. 12, come per gli orfani e gli invalidi per cause belliche o per i profughi. Nella scuola, i presidi, i direttori didattici e gli insegnanti ciechi ottengono una sistemazione lavorativa avvalendosi unicamente delle loro capacità e conseguendo, proprio in forza di questo, livelli di rendimento analoghi a quelli del personale vedente.

Tuttavia, la necessità di raggiungere quotidianamente la scuola, spesso lontana

dall'abitazione, e soprattutto l'imprescindibile esigenza di un costante aggiornamento culturale e professionale impongono al non vedente un dispendio di energie superiore al comune, sottoponendo il cieco ad un logorio maggiore di quello cui va soggetto il vedente che svolga la stessa attività. Tale logorio, sul quale sono unanimi i pareri di tutti i più qualificati studiosi dei problemi connessi con le minorazioni visive, è la prima, anche se non l'unica ragione che giustifica la presente proposta di legge.

Una corretta valutazione del problema non potrà comunque prescindere dagli altri motivi esposti di seguito.

Molti ciechi, in genere, concludono gli studi più tardi di quanto comunemente accada, o perché le famiglie, per disinformazione, li scolarizzano con alcuni anni di ritardo, o perché sono costretti ad interrompere gli studi già iniziati, per il sopraggiungere della minorazione. Il periodo di attesa, prima di iniziare l'attività nella scuola, generalmente risulta abbastanza lungo, tanto che l'Unione Italiana dei Ciechi si è vista costretta a chiedere che la prima legge, concernente l'ammissione dei ciechi ai concorsi a cattedre (la già ricordata legge 5 gennaio 1955, n. 12) prevedesse l'abolizione del limite massimo di età. Per questo motivo, giunta l'età stabilita dalle vigenti leggi, per il collocamento a riposo, molti ciechi non giungono a maturare un'anzianità sufficiente che garantisca loro un soddisfacente trattamento di quiescenza.

Va ancora rilevato che l'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riconosce al personale delle scuole ed istituti statali aventi particolari finalità, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del servizio effettivamente prestato, ai fini del trattamento di quiescenza. Poiché anche le scuole speciali e gli istituti per ciechi figurano tra quelli considerati da tale disposizione, si è determinata una grave sperequazione tra i ciechi che operano nelle pubbliche scuole e quelli in servizio nelle scuole speciali. La sperequazione risulta ancor più grave, se si considera

che, mentre nelle classi delle scuole speciali per ciechi (nelle quali, peraltro, insegnano anche molti vedenti), non vi possono essere più di quindici allievi (in realtà questo massimo è raggiunto soltanto eccezionalmente), le classi della scuola pubblica sono notoriamente più numerose. Inoltre, gli insegnanti di discipline musicali, che tra i non vedenti occupati nella scuola costituiscono l'assoluta maggioranza, sono tenuti a seguire fino a sedici classi, negli istituti magistrali, e nove, nella scuola media dell'obbligo. Da ultimo, gli insegnanti di scuola speciale dispongono di tutto il materiale didattico e bibliografico speciale, prodotto grazie al finanziamento del Ministero della pubblica istruzione dalla « Federazione delle istituzioni pro-ciechi » di Roma, mentre i docenti ciechi delle scuole comuni debbono sostenere costanti sacrifici (e non soltanto economici), per procurarsi il materiale didattico indispensabile.

Va inoltre ricordato che il legislatore riconoscendo che i lavoratori ciechi incontrano obiettivamente difficoltà superiori, rispetto ai vedenti, nell'espletamento delle loro funzioni, con legge 4 aprile 1952, n. 218, prevede che il lavoratore cieco venga collocato a riposo al compimento dei 55 anni di età e la lavoratrice a 50 anni.

La stessa Regione Sicilia, con propria legge 7 maggio 1976, n. 6, ha riconosciuto un abbuono di dieci anni di carriera a tutti i ciechi dipendenti dagli uffici regionali e da altri enti locali.

In conclusione, si fa rilevare che, in considerazione della grande importanza morale e sociale rivestita dal lavoro per i ciechi, la presente disposizione attribuisce agli interessati la facoltà di avvalersi liberamente del beneficio da essa previsto.

Quanto all'onere finanziario a carico dello Stato, lo stesso risulterà sicuramente contenuto se si considera che il numero degli insegnanti ciechi attualmente in servizio è esiguo (complessivamente non superano i 1.500), e che le eventuali domande di collocamento a riposo saranno scaglionate nel tempo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai ciechi in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in qualità di presidi, direttori didattici ed insegnanti, è riconosciuta, ai fini della liquidazione e della pensione, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del servizio effettivamente prestato nelle scuole medesime.

Gli interessati possono fruire, a loro richiesta, del beneficio di cui al primo comma solo dopo aver maturato il periodo minimo di servizio per conseguire il diritto a pensione, corrispondente ad anni diciannove, mesi sei e giorni uno.

All'atto del collocamento a riposo, al personale direttivo e docente, sono altresì riconosciuti i periodi riscattati agli effetti pensionistici ed ogni altra eventuale forma di trattamento integrativo, o di indennità o di previdenza, per cui abbia maturato il diritto.

ART. 2.

I dipendenti collocati a riposo, in applicazione della norma di cui al precedente articolo, non possono conseguire un'anzianità utile a pensione né un numero di scatti di stipendio superiori a quelli che avrebbero raggiunto, rimanendo in servizio fino ai limiti di età stabiliti dalle vigenti leggi.

Il collocamento a riposo deve essere concesso entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda ed il relativo provvedimento deve avere una decorrenza compresa entro detto termine.

ART. 3.

Del beneficio di cui all'articolo 1 possono fruire i presidi, i direttori didattici e gli insegnanti che, all'atto della presentazione della domanda di collocamento a

riposo, risultino colpiti da cecità assoluta o conservino un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1984 si fa fronte con una corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.